

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA

TEL. 06 83052452 - FAX 06 83052435

E-mail: anselazio17@gmail.com

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - www.anse-enel.it

FOGLIO INFORMATIVO N. 3/2020 - ISOPENSIONE
FINO A SETTE ANNI CON ASSEGNO MENSILE E CONTRIBUTI

Fra gli strumenti più costosi per garantire un esodo strutturato e a largo raggio vi è l'isopensione Fornero (prevista dall'art.4, commi da 1 a 7-ter della Legge 92/2012), accessibile ai soli datori di lavoro del settore privato con più di 15 dipendenti. Richiede una procedura attivata da un accordo sindacale grazie alla quale l'azienda disegna, insieme ai sindacati, il perimetro di dipendenti che usciranno dall'impresa in due modalità alternative: attraverso risoluzioni consensuali sulla base delle adesioni spontanee degli stessi lavoratori o in modalità del tutto simili ad un licenziamento collettivo (Legge 223/1991) eleggendo, quale unico criterio di scelta dei dipendenti da estromettere, la vicinanza al traguardo pensionistico.

Durata estesa

Originariamente l'isopensione era stata pensata per accompagnare a pensione dipendenti che non distassero più di 48 mesi dall'accesso pensionistico più vicino fra la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne, in entrambi i casi con una finestra di differimento di tre mesi e senza alcun adeguamento a speranza di vita fino al 2026).

La Legge 205/2017, però, ha allungato la durata massima dello "scivolo" a sette anni, accessibile tuttavia solo a lavoratori esodati entro il 30 novembre 2020, dal momento che dal 1° gennaio 2021 l'isopensione tornerà alla versione originaria standard di 48 mesi (salvo ulteriori modifiche normative). In caso di esodo verso la pensione anticipata, nell'arco di tempo di quattro o sette anni dal momento della cessazione il dipendente deve esaurire anche la finestra di tre mesi introdotta dal Decreto Legge 4/2019.

I lavoratori che saranno inclusi nella procedura sulla base della propria manifestazione di interesse cesseranno dal rapporto di lavoro e riceveranno una doppia dote dall'azienda: la quota di pensione

1

accantonata, con metodo retributivo misto o contributivo, al momento dell'uscita dall'azienda (isopensione) e l'accredito della contribuzione correlata, che aumenterà l'assegno finale.

## Esempio:

Oneri per l'azienda e assegno per il		Importi lordi
lavoratore.		
Lavoratore	Uomo	
Età nel 2020	60 anni	
Contributi accumulati	37anni e 10 mesi	
al 30 novembre 2020		
Accesso all'isopensione	novembre 2020	
Accesso alla pensione anticipata	marzo 2026	
Durata isopensione	63 mesi, di cui 3 di finestra	
Retribuzione annua lorda *		45.000 euro
Isopensione mensile		2.250 euro
Costo isopensione		153.187,50 euro
Costo contributi		74.250 euro
Costo totale		227.437,50 euro
Fideiussione su totale		
maggiorato del 15%	Da concordare con la banca	
Pensione mensile dopo isopensione		2.700 euro

<sup>\*</sup> stabile da quattro anni

## **Protezione**

La prestazione è assolutamente compatibile con qualsiasi attività lavorativa e la contribuzione correlata versata interamente dall'azienda viene calcolata sulla retribuzione media degli ultimi 48 mesi prima della cessazione. Nel caso di pagamento mensile dell'onere a carico del datore di lavoro (l'onere può essere sostenuto in unica soluzione) questo viene garantito da una polizza fideiussoria, con ulteriore riserva del 15% della provvista complessiva, accantonata nel caso di variazioni di calcolo dei trattamenti spettanti. Qualora dovessero intervenire più sostanziali modifiche normative del sistema pensionistico, è l'accordo sindacale originario a prevedere in via ordinaria una nuova fase di consultazione per garantire ai lavoratori in esodo adeguate forme di tutela.

Il periodo di scivolo (che non accompagna a forme derogatorie pensionistiche come "quota 100" o "l'opzione donna"), una volta maturati i requisiti pensionistici certificati dall'Inps al momento della risoluzione del rapporto, si interrompe: tocca a quel punto al dipendente richiedere la pensione vera e propria che sarà sicuramente di importo maggiore dell'isopensione grazie alla dote di contributi offerta dal datore di lavoro durante tutto il prepensionamento.